II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, mediante le reti di telecomunicazione (TEDIS)

COM(89) 482 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 18 ottobre 1989)

(89/C 285/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, con decisione 87/499/CEE (1), del 5 ottobre 1987, il Consiglio ha adottato un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale con le reti di comunicazione (qui di seguito denominato programma «TEDIS»);

considerando che, con la decisione 89/241/CEE (2), del 5 aprile 1989, il Consiglio ha adottato una modifica della decisione di base 87/499/CEE al fine di permettere alle imprese dei paesi terzi, con i quali la Comunità economica europea ha concluso un accordo che li associa al programma TEDIS, di partecipare alla sua realizzazione;

considerando che, con la decisione 89/241/CEE, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare siffatti accordi con i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio;

considerando che, pertanto, è opportuno approvare, a nome della Comunità economica europea, l'accordo di cooperazione relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, tra le Comunità e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato a nome della Comunità economica europea l'accordo di cooperazione relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale tra la Comunità e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione (*).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procederà alla notifica prevista all'articolo 8 dell'accordo.

(1) GU n. L 289 dell'8. 10. 1987, pag. 35.
(2) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 46.

(*) Il testo integrale del documento COM(89) 482 è pubblicato nella serie *Documenti* (OPOCE).